Autorità di Bacino
di Rilievo Nazionale

Il giorno 11 luglio 2012 in Roma,
presso l'Hotel Parco dei Principi, alla presenza del
Sottosegretario Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ing. Tullio Fanelli

TRA

LE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE DEI FIUMI Adige e Alto Adriatico, Po, Arno, Serchio e Tevere, in persona dei Segretari Generali, rispettivamente ing. Roberto Casarin, dott. Francesco Puma, dott.ssa Gaia Checcucci, prof. Raffaello Nardi e ing. Giorgio Cesari, domiciliati per la carica presso l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, avente sede in Roma, Via Vittorio Bachelet n. 12, nel seguito indicate anche come "Autorità di bacino".

E

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE BONIFICHE, DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI, in persona del Presidente dott. Massimo Gargano, domiciliato per la carica presso la predetta Associazione (nel seguito indicata ANBI), avente sede legale in Roma, Via di Santa Teresa n. 23.

E' STATO STIPULATO IL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE DI ATTIVITA' TECNICO – OPERATIVA DI INTERESSE COMUNE

VISTO

- il regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 recante "*Nuove norme per la bonifica integrale*" e s.m.i., nonché la legislazione regionale vigente per lo specifico settore della bonifica nei territori di competenza delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;
- i d.p.c.m. 10 agosto 1989, recanti "*Costituzione delle Autorità di bacino di rilievo nazionale*";
- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*", istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., ed in particolare gli articoli 53-72 relativi alla Parte III del suddetto decreto;
- l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo inoltre che "*Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (…) sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006*";
- la direttiva europea 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e la direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*";
- l'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2011, n. 219 il quale stabilisce che "*ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei piani di gestione (…). A tale fine dette Autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici: Le Autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto decreto (…), le Autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza*";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

PREMESSO CHE

- la direttiva quadro nel settore delle acque 2000/60/CE definisce l'azione comunitaria per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, al fine di impedire un ulteriore deterioramento e garantire la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici e terrestri; assicurare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili; mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, assicurare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento delle acque e mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;
- con il d.lgs. 152/2006 sono stati individuati i distretti idrografici ai quali rapportare la pianificazione della risorsa acqua di cui alla direttiva succitata;
- nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi delle legge 13/2009, hanno predisposto e adottato, per ciascun distretto idrografico, il Piano di gestione delle acque di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE, costituente stralcio del Piano di bacino distrettuale e rappresentante lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico di riferimento, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti agli articoli 1 e 4 della direttiva medesima;
- la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, recepita con il d.lgs. 49/2010, prevede che l'elaborazione dei piani di gestione del rischio alluvioni rientrino nella gestione integrata dei bacini idrografici. I processi di pianificazione, di cui alle sopra citate direttive, dovrebbero, pertanto, ottimizzare le reciproche potenzialità di sinergia e beneficio comune, tenendo conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE e degli obiettivi della direttiva 2007/60/CE;
- l'ANBI rappresenta tutti i Consorzi di Bonifica e Irrigazione operanti nel territorio italiano;
- l'ANBI e le Autorità di bacino di rilievo nazionale perseguono nello svolgimento delle reciproche attività e nell'ambito delle proprie competenze, una politica di sviluppo economico compatibile con la difesa, conservazione e tutela del sistema fisico ambientale;
- le Autorità di bacino di rilievo nazionale sono organi di pianificazione e programmazione interdisciplinare, in grado di valutare le esigenze in diversi settori, nonché la priorità delle azioni da porre in essere per la realizzazione degli obiettivi concordati d'intesa tra Enti operanti sul territorio;
- gli Enti firmatari del presente accordo perseguono l'obiettivo di una gestione del territorio in sintonia con i principi sanciti in sede europea, che

richiedono efficienza delle Autorità che governano e dei soggetti istituzionali che gestiscono;

- **analogo accordo è stato stipulato in data 15 febbraio 2012 tra l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno e l'ANBI.**

CONSIDERATO

- il principio sancito dalla Direttiva 2000/60/CE, secondo la quale "l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale;
- il principio secondo il quale l'uso della risorsa idrica si deve fondare sulla solidarietà; sulla tutela e razionalizzazione del bene acqua; sull'uso corretto e sostenibile dell'acqua afferente ai comparti potabili, irrigui, industriali; sulla compatibilità con il sistema territoriale/ambientale e "ristoro" laddove gli utilizzi generino squilibri; sul recupero dei costi secondo quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE e dal d.lgs. 152/2006;
- che è fondamentale preservare il patrimonio naturale delle risorse idriche per le generazioni future (sostenibilità ecologica); allocare in termini efficienti una risorsa scarsa come l'acqua (sostenibilità economica); garantire l'equa condivisione e accessibilità per tutti ad una risorsa fondamentale per la vita e la qualità dello sviluppo economico (sostenibilità etico-sociale);
- che secondo le vigenti disposizioni, l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi, tra cui è prioritario l'uso agricolo e che, pertanto, le due priorità garantite dal legislatore nella disciplina degli usi delle acque sono l'uso per il consumo umano e l'uso agricolo;
- che l'approccio sostenibile nella programmazione delle politiche idriche deve essere caratterizzato da un approccio integrato in termini di disponibilità, approvvigionamento, distribuzione e trattamento e, pertanto, mentre va rispettato il principio che la risorsa deve essere in grado di soddisfare il maggior numero di funzioni ambientali senza sacrificare la sua riproducibilità nel lungo termine va, nel contempo, evitato di pregiudicare l'accessibilità per quegli usi ritenuti prioritari;
- che tra le funzioni attribuite dalle leggi ai Consorzi di bonifica rientrano la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche di bonifica e d'irrigazione, la realizzazione e la gestione di opere ed impianti per l'uso plurimo delle acque, ivi compreso l'uso elettrico, la realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica;
- che la bonifica integrale comprende oggi azioni ed interventi sul territorio finalizzati a contribuire alle più attuali e rilevanti esigenze dell'economia e dello sviluppo, consistenti nella conservazione e difesa del suolo,

nell'approvvigionamento e nella razionale utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, nella salvaguardia ambientale;

- che la bonifica oggi contribuisce in misura determinate alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare; essa pertanto costituisce una azione strategica per lo sviluppo;
- che tra gli scopi istituzionali dell'ANBI figurano, tra l'altro, le attività necessarie a conseguire nelle diverse competenti sedi il riconoscimento del ruolo della bonifica e dei Consorzi nei settori su indicati;
- che per la realizzazione degli scopi indicati al precedente comma l'ANBI cura, tra l'altro, le seguenti funzioni: provvedere all'esame ed allo studio dei provvedimenti legislativi ai livelli comunitario, nazionale e regionale interessanti per l'attività di bonifica, di irrigazione, e di miglioramento fondiario e dei relativi consorzi; organizzare ricerche e studi sui temi di maggiore rilievo ed attualità per il settore della bonifica, dell'irrigazione e dei miglioramenti fondiari; organizzare fra gli associati convegni, incontri e dibattiti per l'approfondimento dei problemi di carattere generale interessanti l'attività di bonifica, di miglioramento fondiario ed i relativi Consorzi; assicurare uniformità di orientamenti in tema di interpretazione ed applicazione dei provvedimenti legislativi disciplinanti l'attività di bonifica ed i relativi Consorzi;
- che le Autorità di bacino ritengono di primaria importanza l'individuazione del reticolo idrografico secondario al fine della valutazione dei bilanci idrici durante i periodi di irrigazione;
- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha realizzato, ed ha in corso, il programma di Telerilevamento basato su tecnologie moderne come la tecnica LiDAR (Light Detention And Ranging) al fine di costruire i modelli digitali del terreno (DTM) e delle superfici (DSM);
- che l'attività conoscitiva e di analisi svolta dalle Autorità di bacino per la redazione del Piano di Gestione delle Acque dei Distretti Idrografici, costituita da cartografie e relazioni specifiche, ha già visto la collaborazione intensa e costruttiva tra gli Enti firmatari della presente intesa, che ha portato, tra l'altro ad elaborati specifici, posti a corredo dei Piani adottati;
- che nell'ambito delle attività di aggiornamento dei Piani di gestione delle acque dei distretti idrografici è necessario procedere ad un'attività di approfondimento dei problemi del settore irriguo e delle conoscenze relative agli usi irrigui delle acque per il territorio di riferimento di ciascun Piano, anche partendo da aree pilota;
- che l'attuale assetto dei sistemi idrici acquedottistici della risorsa idrica nel territorio italiano è caratterizzato da un complesso sistema di trasferimenti interregionali, anche attraverso un complesso di invasi naturali ed artificiali, destinati all'alimentazione dei sistemi idropotabile, irriguo ed industriale;

- che al fine di assicurare l'equilibrio tra risorse idriche disponibili e fabbisogni, sulla base dei contenuti e degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, della normativa italiana in materia ambientale, degli strumenti di pianificazione e programmazione elaborati dalle Regioni, ripresi nei redatti ed adottati "Piani di gestione delle acque dei Distretti idrografici", emerge la necessità di pianificare la risorsa in termini aggregati fra le disponibilità e i fabbisogni per i diversi usi, compatibilmente con l'esigenza di assicurare le erogazioni idriche necessarie allo sviluppo sostenibile delle Regioni, proiettato (come richiamato dalla Direttiva 2000/60/CE) agli anni 2015/2032, anche attraverso politiche di risparmio idrico per le quali riveste specifica rilevanza il progetto ANBI "IRRIFRAME";
- che per le finalità di aggiornamento del "Piano di gestione delle acque" e di redazione del "Piano di gestione delle alluvioni" ed in particolare per gli aspetti connessi al sistema agricolo ed al sistema di bonifica, è opportuna la stipula del presente Accordo per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

le Autorità di bacino di rilievo nazionale come sopra rappresentate

E

l'ANBI come sopra rappresentata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse sopra specificate formano, ad ogni effetto, parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2

Il presente atto è stipulato allo scopo di definire ed attuare un'azione comune in materia di ottimizzazione delle risorse idriche, di difesa e tutela del sistema fisico-ambientale. In particolare, esso è rivolto:

a) alla garanzia di una utilizzazione razionale e parsimoniosa delle acque irrigue attraverso gli usi plurimi e il coordinamento delle esigenze dei diversi utenti delle risorse idriche nel rispetto dei principi di solidarietà e cooperazione anche utilizzando il progetto ANBI "IRRIFRAME";
b) alla gestione ottimale delle risorse idriche per l'irrigazione al fine di:
   - garantire la disponibilità per le colture anche nei periodi più siccitosi, riducendo al minimo l'impatto sulla falda;
   - consentire l'accumulo di acqua, utilizzabile per scopi irrigui,nei periodi di maggior apporto idrico climatico, contribuendo, in tal modo, anche a mitigare eventuali colmi di piena;
c) agli aspetti relativi alla manutenzione delle opere idrauliche, delle reti di sistemi irrigui collettivi, per il mantenimento delle stesse in buona efficienza, vista la lunga durata delle stesse, anche attraverso l'istituzione di Presidi territoriali;
d) alla individuazione del reticolo idrografico minore significativo per le valutazioni dei bilanci idrici durante i periodi di irrigazione alla luce delle trasformazioni di uso del suolo legate all'espansione delle aree urbanizzate che hanno pesantemente condizionato la capacità di invaso specifico del territorio;
e) alla valutazione del suolo, del suo uso agricolo ed interazione con il sistema ambientale nel suo complesso;
f) alla predisposizione degli interventi necessari a constatare gli individuati scenari di rischio, nello specifico: per il suolo e l'uso agricolo del suolo, consistenti in azioni strutturali e non strutturali volte a migliorare l'efficienza e l'ottimizzazione dell'uso agricolo dell'acqua, riducendone il consumo;
g) alla conoscenza dettagliata del territorio attraverso la costruzione di modelli digitali del terreno (DTM) e delle superfici (DSM), ricorrendo a tecnologie moderne come la tecnica LiDAR (Light Detection And Ranging).

Articolo 3

Per la realizzazione ed organizzazione, da parte dei sottoscrittori, di quanto contenuto nell'art. 2 verrà elaborato un "Programma Tecnico, temporale, economico operativo" così articolato:

- obiettivi e contenuti delle attività;
- percorso metodologico tecnico – operativo – temporale;
- tempi di realizzazione; descrizione delle singole attività, determinazione temporale ed aspetti finanziari per ciascuna di esse.

Il Programma delle Attività, che potrà essere realizzato per "area pilota", sarà redatto da un gruppo di lavoro composto da funzionari delle Autorità di bacino e dell'ANBI, individuati entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo.

Articolo 4

I responsabili delle attività di cui al precedente art. 3 sono per le Autorità di bacino di rilievo nazionale i Segretari Generali delle medesime, mentre per l'ANBI l'avv. Anna Maria Martuccelli, Direttore generale ANBI.

Articolo 5

Il presente accordo ha durata quinquennale, salvo proroga da concordarsi per iscritto tra le parti; il termine decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Articolo 6

Con successivi atti da adottare con la medesima procedura potranno essere apportate modificazioni ed integrazioni al presente accordo e potranno altresì essere previste ulteriori forme di collaborazione tra le Parti.

Articolo 7

Al fine della realizzazione delle azioni ed attività programmate, le Parti di comune accordo predisporranno, previa comunicazione, incontri tecnici periodici ai quali potranno essere invitati anche rappresentanti di altri Enti qualora si palesi la necessità di approfondimenti ed analisi specifiche.

Articolo 8

Per quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra ANBI e Autorità di bacino, si applica l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 9

Gli Enti firmatari dell'accordo, in considerazione delle attività già svolte, metteranno a disposizione delle parti tutto quanto necessario per le azioni di cui all'art. 3.

Articolo 10

Ogni forma di pubblicità ed informazione del progetto ed attività relative, deve essere programmata e realizzata con il consenso di entrambe le parti.

Articolo 11

Qualora per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, una delle parti intendesse recedere unilateralmente dall'accordo, dovrà darne congruo preavviso all'altra, esprimendo le motivazioni poste a base della volontà di recedere. In tal caso dovrà, di comune accordo, definirsi comunque il lavoro già iniziato ed in corso di realizzazione.

Articolo 12

I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà delle Autorità di bacino e dell'ANBI, che potranno utilizzarli nell'ambito e per fini istituzionali propri.
I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati, nonché quelli provenienti da altre pubbliche Amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra Autorità di bacino e ANBI.

Articolo 13

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei.
Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto della presente convenzione secondo i principi di cui all'art. 11 del D.lgs. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità scientifiche inerenti alla stipulazione dell'accordo.
Ai sensi del codice sopra citato, tali trattamenti saranno improntati al principio di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dati.

Articolo 14

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa sorgere per effetto del presente accordo.
In caso di controversia il Foro competente sarà determinato ai sensi dell'art. 25 del C.P.C..

Articolo 15

Il presente atto redatto sarà registrato solo in caso d'uso. In tal caso, le spese saranno a carico della parte che richiede la registrazione.

Articolo 16

Il presente accordo è stato redatto in sei originali ed è composto di n. 10 pagine dattiloscritte.

Roma,

Sottosegretario Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(Ing. Tullio Fanelli)

Autorità di Bacino del Fiume Adige
Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico

Segretario Generale
(Ing. Roberto Casarin)

Autorità di Bacino del Fiume Po

Segretario Generale
(Dott. Francesco Puma)

Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari

Il Presidente
(Dott. Massimo Gargano)

Autorità di Bacino del Fiume Arno

Segretario Generale
(Dott.ssa Gaia Checcucci)

Autorità di Bacino del Fiume Serchio

Segretario Generale
(Prof. Raffaello Nardi)

Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Segretario Generale
(Ing. Giorgio Cesari)